



RG

2012

IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE X CIVILE

Il Giudice monocratico, in persona della dott.ssa Giovanna Cannata

Provvedendo sul ricorso presentato ai sensi degli artt. 30 c. 6 della 286/98 e 702 bis c.p.c.

da _____, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Ballerini

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato

per l'annullamento del provvedimento del Questore di Genova del 30/05/2012, di diniego del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, poiché il ricorrente risulta condannato dal Tribunale di Livorno con sentenza in data 21/2/2011 per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, per fatti commessi in data 6/10/2007 e 24/10/2007 alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione;

Letti gli atti e sentiti i difensori, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/11/2012.

Considerato che le circostanze di fatto non sono controverse tra le parti e, in particolare che:

- il _____ è entrato clandestinamente in Italia almeno dal 2007;
- a carico del ricorrente risulta la condanna non definitiva sopra menzionata nonché condanne per altri reati commessi in violazione della legge sull'immigrazione;
- in data 22/9/2011 ha contratto matrimonio con la cittadina italiana _____ con la quale risulta residente;
- il ricorrente sostiene la illegittimità del provvedimento impugnato poiché, nonostante la condanna riportata la valutazione di pericolosità per l'ordine pubblico non può essere automaticamente presunta dalla legge, ma, l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 4 del dlgs 286/98, prevede che debba essere oggetto di un accertamento in concreto, allorché il permesso di soggiorno venga richiesto per il ricongiungimento familiare sussistente per la convivenza con la moglie italiana presso l'abitazione ove entrambi risultano risiedere anagraficamente;
- tale assunto deve essere condiviso: invero, la Corte di Cassazione (Sez. 1, *Ordinanza n. 8795 del 15/04/2011* e successive conformi) con recente e univoco orientamento ha statuito che "Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una

- valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno "pregresso)", con la conseguenza che è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati";
- pertanto, nel caso di richiesta del permesso di soggiorno nell'ipotesi di ricongiungimento familiare, le norme in esame non prevedono l'applicabilità dell'automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea generale, in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza», tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi previsti dalle norme;
 - d'altra parte, alla luce dei principi espressi, deve altresì escludersi che il ricongiungimento familiare debba prevalere con mero automatismo, anche in presenza delle condanne previste dalle disposizioni perchè, invece, in presenza dei presupposti che fonderebbero il diritto al ricongiungimento familiare, la sussistenza di condanne ostative può bene legittimare il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno;
 - nella specie l'Autorità amministrativa ha esplicitato le ragioni a sostegno della pericolosità sociale del _____ nella parte in cui ha richiamato non solo la condanna per reato ostativo previsto dall'art. 4, comma 3, TU circostanziando le modalità della condotta e la gravità dei fatti contestati, ma anche ponendo in dubbio l'effettiva convivenza con la moglie italiana;
 - nella specie, alla luce degli atti, deve ritenersi che effettivamente non possa essere esclusa, sulla base degli accertamenti degli operanti, la effettiva convivenza dei coniugi, in quanto il _____, non trovato nella casa al primo accesso, veniva ivi rinvenuto nel secondo accesso in orario serale;
 - risulta, inoltre, che lo stesso, seppure non ancora inserito nel mondo lavorativo, ha comunque iniziato a svolgere una attività di volontariato nell'ambito di un procedimento di Sorveglianza, si è sposato, e cambiando luogo di residenza (da Livorno a Genova) ha interrotto i contatti con il mondo della criminalità che hanno portato alla condanna sopra indicata;
 - peraltro si tratta di condanna piuttosto risalente nel tempo, non risultano altri procedimenti pendenti a suo carico, ed in relazione alla quale è stata riconosciuta la attenuante del fatto di non rilevante gravità, con la conseguenza che non risulta che il _____ fosse inserito in maniera stabile in una organizzazione criminale;
 - infine, risulta né è contestato che vivano a Genova due fratelli del ricorrente, i quali svolgono regolare attività lavorativa;
 - da tutti tali elementi deve escludersi una valutazione di pericolosità per l'ordine pubblico in concreto dello straniero ricorrente;
 - pertanto il ricorso deve essere accolto relativamente alla richiesta di annullamento del provvedimento, dovendo la situazione _____ essere ripresa in considerazione dalle competenti autorità amministrative, non avendo questo giudice competenza ad emettere ulteriori provvedimenti;
 - in considerazione dell'oggetto della domanda e della necessità del vaglio del giudice ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio


P.Q.M.

In accoglimento del ricorso proposto da
ANNULLA il provvedimento del Questore di Genova del 30/5/2012 di diniego del
rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;

compensate le spese.

Così deciso il 4 dicembre 2012

Il Giudice
Dott. Giovanna Cannata



TRIBUNALE DI GENOVA
Depositato in Cancelleria

Genova,

05.12.2012



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Ovidio CASCONI